



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps.*

**GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013**

## **AUDIZIONE DEL SINDACATO DI POLIZIA COISP**

**NOTA CONSEGNATA AI SIGNORI PRESIDENTI E COMPONENTI DELLE  
COMMISSIONI I, IV E XI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
NONCHÈ AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Preg.mi Signori Presidenti e Deputati,

ringraziamo innanzitutto per aver accordato l'audizione di questo Sindacato di Polizia COISP nell'ambito dei lavori delle Commissioni I, IV e XI in ordine allo *schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps.*

Il provvedimento in esame, che trova il proprio fondamento nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 con il quale è stato disposto l'emanazione del suddetto regolamento entro il 30 giugno 2012, termine ormai scaduto, aspira ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico di quei regimi e gestioni assoggettati ad una disciplina diversa rispetto alle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), attraverso il progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non solo secondo una progressione indicata dalla norma medesima, ma anche attraverso l'aggancio al mutamento della speranza di vita.

Lo schema di decreto si compone di quattro capi. Il primo, composto dal solo articolo 1, reca disposizioni di carattere generale, mentre il secondo, che comprende gli articoli da 2 a 5 si occupa, invece, del personale del Comparto Sicurezza e Difesa.

In relazione a detto personale le norme dispongono:

**PENSIONE DI VECCHIAIA (ARTICOLO 3)**: a decorrere dal 1° gennaio 2013, il diritto alla pensione di vecchiaia viene conseguito con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni e con i requisiti anagrafici indicati dalla seguente Tabella A; con riferimento ai sottufficiali, graduati e militari di truppa, ai loro equiparati delle forze di

polizia nonché ai vigili del fuoco, il diritto alla pensione di vecchiaia viene conseguito con i requisiti anagrafici indicati dalla Tabella B.

TABELLA A

requisiti attuali (fino al 31.12.2012)	requisiti dal 1.1.2013 al 31.12.2015 (*)	requisiti dal 1.1.2016 al 31.12.2017 (**)	requisiti dal 1.1.2018 (***)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63 e 3 mesi	63 e 8 mesi	64
63	64 e 3 mesi	64 e 8 mesi	65
65	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(\*\*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(\*\*\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente, come previsto dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame

TABELLA B

requisiti attuali (fino al 31.12.2012)	requisiti dal 1.1.2013 al 31.12.2015 (*)	requisiti dal 1.1.2016 al 31.12.2017 (**)	requisiti dal 1.1.2018 (***)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	62

(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(\*\*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(\*\*\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente, come previsto dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame

PENSIONI ANTICIPATE (ARTICOLO 4): a decorrere dal 1° gennaio 2013, si ottiene l'accesso alla pensione, indipendentemente dai requisiti anagrafici, con un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi, comprensiva dell'adeguamento alla speranza di vita.

Il regolamento prevede inoltre:

- una riduzione percentuale della quota del trattamento calcolata con il sistema retributivo pari a 1 punto per ogni anno di anticipo di accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni, fino al 31 dicembre 2018, e rispetto all'età di 59 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni di anticipazione.
- un'ulteriore modalità di conseguimento del diritto alla pensione anticipata, caratterizzata da un progressivo innalzamento sia del requisito anagrafico sia di quello contributivo, nel periodo 2013-2020 e, a regime, dal 2021.

In particolare, il diritto alla pensione anticipata si consegue:

- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi (tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni;
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi (tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni;
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni (comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 40 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applicano al requisito anagrafico di 59 anni gli adeguamenti alla speranza di vita;

NORME TRANSITORIE (ARTICOLO 5): l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento, al personale che abbia maturato i requisiti previsti da tale normativa entro il 31 dicembre 2012 (comma 1). La norma conferma il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, nei confronti dei soggetti già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite, fatto salvo il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile (comma 2). Infine, la norma prevede la possibilità di accedere al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997 solo nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2012, con l'applicazione del regime delle decorrenze.

Il regolamento non interviene sull'istituto dell'*ausiliaria* ... che comporta notevoli provvidenze economiche e di cui non beneficia il personale della Polizia di Stato (questa sarebbe l'"armonizzazione"?!?!)

Sulla base delle suesposte premesse sono stati quantificati complessivamente i seguenti risparmi (in migliaia di euro):

anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022
-	2.400	14.900	31.700	56.600	73.000	109.200	121.500	153.600	158.900

Tali cifre comprendono anche gli effetti della riduzione applicata a coloro che andranno in pensione anticipatamente (riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo di accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni, fino al 31 dicembre 2018, e rispetto all'età di 59 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ... elevata a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni di anticipazione), da cui si avrebbero, in particolare, risparmi pari a 50.800.000,00 euro:

anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022
-	-	300	1.200	2.700	4.700	7.000	9.200	11.600	14.100

Una cifra assolutamente irrisoria, che non giustifica l'enorme ingiustizia ed umiliazione che verrebbe inferta ai poliziotti, carabinieri, militari, etc...!!!

Ciò stante, il COISP non può esimersi dal ricordarVi, Gent.mi Signori Presidenti e Deputati, la peculiarità del lavoro svolto dal personale della Polizia di Stato e comunque di tutto il Comparto sicurezza e Difesa.

È di tutta evidenza che il regolamento in questione non tiene conto del carattere particolarmente usurante delle mansioni svolte da poliziotti, carabinieri, etc..., nonché delle pesanti ricadute di carattere psico-fisico.

Gli operatori di Polizia, non deve sfuggirVi (!), svolgono compiti importanti ai fini della Sicurezza dei cittadini, delle Istituzioni, dell'intero Paese. Tali attività, tali obblighi, oltre a comportare enormi limitazioni a benefici lavorativi di cui qualsiasi altro dipendente pubblico o privato ha, comporta ad oggi anche la negazione di particolari "diritti" e nondimeno l'obbligo di rischiare la propria vita e finanche di farsi ammazzare nel caso in cui ciò sia necessario per salvaguardare l'incolumità degli altri (componenti del Parlamento in primis), ma anche di porre a rischio la vita dei propri familiari, sovente

minacciati da quei criminali che i poliziotti sono chiamati a contrastare per il bene comune (...degli altri cittadini!).

La diversità del lavoro dei poliziotti, dei carabinieri, etc.. dai restanti lavoratori del settore pubblico e privato, è stata riconosciuta da una legge dello Stato, la nr. 183 del 4 novembre 2010, ove, all'articolo 19, è statuita la *Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* ed è affermato, al comma 1, che: **“Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.”**

Ebbene, compiti peculiari, obblighi, limitazioni personali, impieghi in attività usuranti, evidenziano quindi una “specificità” in capo agli uomini ed alle donne del Comparto Sicurezza e Difesa e questa “specificità” – come dice la citata legge – deve trovare, da parte dello Stato e quindi da parte Vostra Preg.mi Onorevoli, una adeguata tutela anche economica, una differenziazione dai restanti lavoratori, sia pubblici che privati.

Come risulta evidenziato anche da alcuni di Voi, Egregi Signori Presidenti e Componenti delle Commissioni I, IV e XI della Camera dei Deputati, *“il lavoro svolto dal personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, impiegato in contesti particolarmente rischiosi come, ad esempio, le missioni internazionali o nel contrasto alla criminalità organizzata ... la delicatezza del lavoro svolto dal richiamato personale, la disponibilità assoluta all'impiego richiesta a coloro che vi appartengono e i rischi connessi con lo svolgimento delle funzioni operative, hanno da sempre legittimato un sistema pensionistico che consente accessi anticipati rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici, anche in considerazione del fatto che, con riferimento al personale impiegato in questi delicati settori, l'età pensionabile non può prescindere evidentemente dai requisiti di idoneità e di efficienza richiesti per lo svolgimento di queste delicatissime funzioni”*

Al principio di *specificità* del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha fatto peraltro riferimento di recente, il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'illustrare alle Camere le linee programmatiche del nuovo Governo. In quella occasione il Presidente Letta ha fatto espresso riferimento alla necessità di *«dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia»* e tale concretezza non si realizza certo nell'attuazione di un regolamento che ponga in essere un peggioramento delle modalità di accesso alla pensione da parte dei poliziotti, dei carabinieri, dei finanzieri, etc..., né, ancor peggio, a vergognose riduzioni in caso di pensione anticipata per coloro che comunque hanno svolto con abnegazione il proprio lavoro per oltre quarant'anni.

Quanto sopra dovrebbe bastare alle SS.VV. per dare un parere assolutamente contrario, per ciò che concerne la categoria di professionisti del Comparto Sicurezza e Difesa, ad una qualsivoglia revisione in peius dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico.

Il COISP, i poliziotti tutti, si aspettano da parte Vostra un impegno in tal senso.

Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP